

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO****Società cooperativa per azioni***Fondata nel 1871**Iscritta all'albo delle banche al n. 842,  
all'albo delle Società cooperative al n. A160536,  
all'albo dei gruppi bancari al n. 5696.0*

Capitale sociale € 924.443.955 costituito da n. 308.147.985

azioni ordinarie del valore nominale di € 3 cadauna,

Riserve € 557.982.800


Iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149

*Convocazione di assemblea*

I Soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di venerdì 26 marzo 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione in Bormio (So) presso il centro polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore 10.30 di sabato 27 marzo 2010, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;
- 2) Mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;
- 3) Approvazione del documento "Politiche retributive della Banca Popolare di Sondrio";
- 4) Determinazione del compenso degli amministratori;



5) Nomina di amministratori;

6) Nomina dei probiviri effettivi e supplenti.


Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 27 dello statuto, hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I Soci devono produrre copia della predetta comunicazione.

A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca o presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due Soci. Modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della banca e presso gli intermediari che hanno in deposito le azioni.

I Soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.



La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà pubblicata e depositata presso la sede legale della banca e presso Borsa Italiana spa secondo i termini e le modalità stabiliti dalle relative disposizioni di legge e regolamentari. I Soci hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno dell'assemblea, si riporta di seguito il testo dell'art. 35 dello statuto sociale.

Presentazione delle liste dei candidati

I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste possono essere presentate da almeno 500 soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2.

Possono inoltre presentare liste uno o più soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore allo



0,50% del capitale sociale. I soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata nei modi di legge, oppure dai dipendenti della banca a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione.

Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositati presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di consigliere di amministrazione. I candidati dichiarano l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 2 dell'articolo 33 e tale qualità è indicata nelle liste.

Le liste depositate senza l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle precedenti disposizioni sono considerate come non presentate.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Piero Melazzini)

